

3. PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI (DDS 451/2019)

scheda	Descrizione dell'impegno	Percentuali di riduzione per inadempienze dei beneficiari
Scheda 1)	Garantire la destinazione d'uso degli investimenti fissi nel periodo che va da 5 a 10 anni a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale. Modalità di verifica: Verifica in loco della reale destinazione del bene oggetto di premio	Valutazione ex post: Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Ad esempio un'infrazione riscontrata al 65° mese di impegno decennale determina un recupero di 55/120 dell'importo oggetto di impegno
Scheda 2)	Comunicare gli ADEGUAMENTI TECNICI prima della domanda di saldo	3% - Realizzazione di uno o più adeguamenti tecnici non comunicati di valore superiore al 30% del contributo ammissibile in domanda di saldo; Esclusione dell'investimento: Adeguamento tecnico che determina modifiche al punteggio della domanda tale da escluderla dalle domande finanziabili, o modifiche tali da compromettere la funzionalità o le finalità del progetto
Scheda 3)	Comunicare le VARIANTI al progetto approvato nei termini previsti dal bando	3%: Variante presentata in ritardo rispetto agli obblighi del bando ¹ (tempo inferiore a 60 gg. dalla scadenza prevista per la rendicontazione); 10%: Variante non presentata nel caso di investimenti immateriali; 20%: Variante non presentata nel caso di investimenti materiali; Esclusione dell'investimento: Variante che determina modifiche al punteggio della domanda tale da escluderla dalle domande finanziabili, o modifiche tali da compromettere la funzionalità o le finalità del progetto.
Scheda 4)	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico durante l'esecuzione di un'operazione Modalità di verifica: Nel corso di controlli durante l'esecuzione dell'operazione - verifica della presenza del poster o della targa informativa per gli investimenti materiali o del sito web che descrive l'operazione e evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione	Nessuna penalizzazione se installato o integrato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'infrazione; 3%: Installazione del poster o cartello o della pubblicità sul sito web dal 11° al 29° giorno successivi alla comunicazione dell'infrazione emersa nell'ambito di un controllo; 5%: Installazione del poster o cartello o della pubblicità sul sito web dal 30° al 59° giorno successivi alla comunicazione dell'infrazione emersa nell'ambito di un controllo; 7%: Installazione del poster o cartello o della pubblicità sul sito web oltre il 60° giorno successivo alla comunicazione dell'infrazione emersa nell'ambito di un controllo e <i>comunque prima della liquidazione della domanda di pagamento</i>
Scheda 5)	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico sul materiale di informazione e comunicazione – INVESTIMENTI IMMATERIALI	5% - La pubblicità è presente ma non è conforme agli obblighi riportati nell' Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/14; Eventuale decadenza dall'aiuto - Assenza della pubblicità al finanziamento nel materiale di informazione e comunicazione .
Scheda 6)	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico entro la data di presentazione della domanda di saldo , e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione INVESTIMENTI MATERIALI	La pubblicità è presente ma non è conforme agli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr. par.. 7.6.1 3%: Anomalia rilevata nel 5° o 4° anno post investimento; SE La pubblicità al finanziamento non è presente: 5%: Anomalia rilevata nel 3° o 2° anno post investimento 7%: Anomalia rilevata nel 1° anno post investimento Eventuale decadenza totale dall'aiuto: Mancata installazione del poster o del cartello nei 60 giorni successivi alla comunicazione dell'infrazione emersa nell'ambito di un controllo

¹ Il ritardo della presentazione della variante, considerando i tempi istruttori per l'approvazione della stessa da parte dell'AdG, può determinare anche il ritardo nella presentazione della domanda di saldo. Questo secondo ritardo sarà oggetto di penalizzazione aggiuntiva (riferito alla penalizzazione per ritardo della presentazione della domanda di saldo) solo se avviene **oltre i 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione della variante.**



Scheda 7)	Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione quali: situazioni di causa di forza maggiore ² , presentazione domanda di pagamento	3%: Ritardo nella presentazione delle situazioni di causa di forza maggiore o Ritardo della presentazione della domanda di pagamento oltre i 90 giorni rispetto ai termini fissati dal bando (comprese eventuali proroghe) ³
Scheda 8)	Inserire il c/c bancario o postale intestato al beneficiario nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di pagamento.	3%: Ritardo nell'inserimento nel fascicolo aziendale del c/c; Inammissibilità della spesa pagata con conto corrente non dedicato: Pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti (neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi) o non inseriti nel fascicolo aziendale entro i termini di conclusione dell'istruttoria
Scheda 9)	Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione quali Crono-programma/calendario eventi/ecc. per INVESTIMENTI IMMATERIALI	3%: Ritardo nella presentazione di crono-programma o calendario eventi; 5%: Mancata comunicazione di modifiche al crono-programma o calendario eventi.
Scheda 10)	Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo	3%: Verifica della presenza della documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo ⁴
Scheda 11)	Avviare i servizi/lavori/gli affidamenti degli stessi e/o interventi nei termini previsti dai rispettivi bandi di Misura	3%: L'avvio lavori è avvenuto oltre 60 giorni dopo la scadenza prevista nel bando
Scheda 12)	Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola	3%: Il giustificativo di spesa non reca i riferimenti richiesti (e non è rettificabile), ma sono comunque presenti: • Annotazione nel registro IVA (definitivo o stampa del provvisorio) o in altro registro contabile del beneficiario che descriva, in riferimento al giustificativo di spesa senza codifica, i riferimenti richiesti; • Dichiarazione rilasciata dal fornitore con riferimenti al numero di telaio o di matricola e eventuali altri riferimenti per l'investimento finanziato (se pertinente); Condizioni di non ammissibilità della spesa (relativa al giustificativo): Assenza dei riferimenti nel giustificativo e assenza della documentazione sopra citata

²In riferimento al sisma di agosto e ottobre 2016, la comunicazione scritta del beneficiario di caso di forza maggiore di cui al comma 2 dell'articolo 4 del Reg. UE n.640/2014, si intende espletata per tutti gli interventi ubicati nei comuni del cratere.

³ La presente penalizzazione include anche la penalizzazione per l'eventuale ritardo della realizzazione degli investimenti; ciò anche per le misure in cui si prevedono scadenze distinte tra esecuzione dei lavori e presentazione domanda di pagamento. A chiarimento dell'applicazione un esempio: il bando prevede l'impegno di realizzare il programma entro 18 mesi dall'adozione della decisione individuale di concedere il sostegno e di effettuare la richiesta di saldo entro i 30 giorni successivi. Poniamo che i 18 mesi dall'adozione della decisione individuale di concedere il sostegno scadano il 30 giugno, di conseguenza, il termine per la presentazione della domanda di saldo è il 30 luglio. Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento entro il 28 ottobre (90 giorni dal 30 luglio), a prescindere da quando ha terminato il piano, la domanda sarà oggetto di una penalizzazione del 3%. **Oltre tale data si applicherà la decadenza totale dell'aiuto.**

⁴ L'eventuale assenza di parte della documentazione originale attestata da denuncia di smarrimento, nei casi in cui l'amministrazione regionale abbia comunque a disposizione copie o scansioni della documentazione mancante che consente l'esatta ricostruzione dell'importo rendicontato ed erogato, **non costituisce violazione dell'impegno**



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

